PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

USO BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO ZANELLI”

\*\* \*\*\* \*\*

Repertorio n° Prot. n.    2020/

\*\* \*\*\* \*\*

Oggi giorno           del mese di                             dell'anno duemilaventi, tra i sottoscritti Signori:

1) - Bussei Ing. Valerio, nato a Reggio Emilia il 04.07.1962, domiciliato per la carica a Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 26, il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia della Provincia di Reggio Emilia, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia con sede in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia - C.F. n. 00209290352, in forza del Decreto del Presidente n\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, e dello Statuto, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Provincia medesima;

2) – Mariagrazia Braglia, nata a Reggio Emilia lo 02/07/1960, domiciliata per la carica nella sede dell'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, nella sua qualità di Dirigente scolastico pro-tempore e legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Zanelli”, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Rosselli 41/1 - C.F. 80012570356;

Premesso che:

* la Provincia è proprietaria dei seguenti immobili, destinati finora all'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Rosselli 41/1 - C.F. 80012570356 per la gestione delle attività istituzionali assegnateli dallo Stato italiano e come previsto dall’Art. 6 del Regio decreto istitutivo n. 2165 del 31 agosto 1933;

Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia:

Foglio 150 Mappale 41;

Foglio 150 Mappale 85;

Foglio 150 Mappale 8;

Foglio 150 Mappale 7;

Foglio 150 Mappale 6;

Foglio 150 Mappale 5;

Foglio 150 Mappale 26;

Foglio 150 Mappale 28;

Foglio 150 Mappale 29;

Foglio 150 Mappale 30;

Foglio 150 Mappale 31;

Foglio 150 Mappale 32;

Foglio 150 Mappale 43;

Foglio 150 Mappale 14 (per la parte relativa a: depositi, tettoie, pollai, aree vivaistiche, serre in corso di accatastamento da parte dell’Amministrazione. Provinciale);

Foglio 150 Mappale 42 (ad esclusione della stalla e relative pertinenze e limitatamente alle aree coltivate);

Foglio 148 Mappale 65;

Foglio 148 Mappale 86;

Foglio 151 Mappale 2.

* Considerata la necessità di fornire all’Azienda Agraria dell’Istituto “A. Zanelli” un titolo di godimento degli immobili necessario, a seguito della scadenza del comodato verbale ventennale (01/01/2000 – 31/12/2020), all’aggiornamento del fascicolo aziendale depositato presso l’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna e quindi necessario all’espletamento delle funzioni didattiche previste dallo Statuto dell’Istituto, come sinora svolte.

La Provincia di Reggio Emilia concede in uso all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” i seguenti beni alle seguenti condizioni:

**Art. 1 – Oggetto dell’accordo.**

La Provincia di Reggio Emilia concede in uso per anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente concessione, all’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, i beni immobili di proprietà sopra indicati, affinché lo stesso li utilizzi per i fini indicati nel proprio Statuto.

Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato la concessione, si rinnoverà tacitamente per periodi di 10 (dieci) anni in 10 (dieci) anni, salvo disdetta che potrà esser esercitata unicamente per i motivi di cui agli artt. 4 e 5 del presente atto e che dovrà essere comunicata via PEC o mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza.

Eventuali modifiche sostanziali dell'oggetto delle attività previste dallo Statuto di costituzione dell’Azienda Agricola devono essere comunicate alla Provincia con 3 (tre) mesi di anticipo; l’Azienda agraria dell’Istituto “Antonio Zanelli” è stata istituita con Regio decreto n. 2165 del 31 agosto 1933, che, all’art. 4, costitutiva e annetteva la stessa (all’epoca ubicata presso il “Podere San Prospero”) all’Istituto scolastico, attribuendone carattere didattico-sperimentale.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” non può destinare i beni concessi ad usi diversi da quelli previsti nel suo Statuto. In tale eventualità la Provincia può revocare la concessione d’uso con un preavviso di 12 (dodici) mesi.

**Art. 2 – Oneri di manutenzione**

La manutenzione ordinaria è a carico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, mentre quella straordinaria è a carico della Provincia di Reggio Emilia. E’ comunque fatto divieto al concessionario di procedere a trasformare o modificare gli immobili senza il consenso scritto della Provincia. In caso di migliorie apportate agli immobili senza l’assenso della Provincia il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità.

I beni concessi in uso devono essere mantenuti e usati con la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di problematiche agli immobili che mettano a rischio la pubblica incolumità, il concessionario è tenuto ad adottare immediatamente provvedimenti urgenti per eliminare il pericolo, quali: segregazione e di messa in sicurezza di emergenza, per quanto nelle possibilità dell’amministrazione scolastica, e comunicando poi tempestivamente l’accaduto alla Provincia.

**Art. 3 – Assicurazioni**

Il concessionario è tenuto a stipulare per tutta la durata della concessione, le seguenti coperture assicurative:

* danni conseguenti a incendio ed eventi atmosferici a carico del deposito macchine e attrezzi;
* RCT (massimali € 2.000.000,00).

Copia delle polizze è trasmessa alla Provincia entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto da parte del concessionario.

**Art. 4 – Decadenza e revoca per pubblico interesse**

La presente concessione si intende decaduta automaticamente in caso di cessazione dell’attività didattica e sperimentale dell’Azienda Agraria. La decadenza si verifica altresì nel caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto, previa comunicazione della Provincia dell’intenzione di avvalersi della presente clausola. La presente concessione può inoltre essere revocata in ogni momento per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

**Art. 5 – Rinuncia**

l'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” ha la possibilità di rinunciare alla presente concessione in caso di cessazione delle proprie attività ed in ogni caso con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

**Art. 6 – Riconsegna**

Alla scadenza della concessione, o in occasione di revoca, rinuncia o decadenza, l'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” rilascia i beni immobili concessi in uso liberi da persone o cose; in contraddittorio tra le parti viene redatto apposito verbale di consistenza e di riconsegna, che consentano di identificare e quantificare gli investimenti patrimoniali realizzarti rispettivamente dall’Istituto e dall’Amministrazione provinciale.

**Art. 7 – Responsabilità**

l'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” è responsabile per i danni causati a persone o cose che si dovessero verificare, nel corso di validità del presente atto, nell’ambito dell’uso dei beni avuti in concessione.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della l. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Provincia di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia

(Ing. Valerio Bussei)

Per accettazione

Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”

La Dirigente dell’Istituto

(Dott.ssa Mariagrazia Braglia)